

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

TITOLO 1 - PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Monte Porzio Catone, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Monte Porzio Catone riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di Vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Monte Porzio Catone promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Monte Porzio Catone, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Monte Porzio Catone opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, con interventi programmati nelle scuole di primo grado, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Monte Porzio Catone incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali e favorisce il rapporto affettivo uomo-animale, con la consapevolezza dell'importante funzione di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue

Art. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, costituisce un ufficio e nomina un responsabile amministrativo per i diritti degli animali nonché un eventuale Consigliere Comunale delegato a tale scopo.

Art. 4 – Ufficio Tutela degli animali

1. I compiti inerenti la tutela dei diritti degli animali adottati dall'istituendo ufficio sono:
 - Promozione di analisi, studi e programmi di intervento sulla presenza e lo status di animali finalizzati alla risoluzione dei problemi che direttamente o indirettamente gli animali possono avere nel territorio comunale;
 - Promozione della divulgazione alla cittadinanza delle informazioni e delle conoscenze nonché delle eventuali disposizioni amministrative riguardo gli animali offerte dal Comune nel settore della tutela e della assistenza degli animali attraverso mass-media, seminari e conferenze, apposite pubblicazioni rivolte in generale ai cittadini, e più in particolare al mondo della scuola, ai giovani, agli affidatari di animali domestici ed a quanti altri amano e/o hanno rapporti con gli animali di città;
 - Promozione del coordinamento tecnico funzionale tra i diversi soggetti coinvolti (Enti Pubblici, Forze di Polizia, Istituzioni scolastiche, medici veterinari, associazioni di volontariato, singoli cittadini) al fine di realizzare la diffusione dei valori etici e culturali di cui art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/1991 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

TITOLO II – OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 7 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 8 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del comune di Monte Porzio Catone.
2. Oltre le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'amministrazione comunale.
3. Le norme di cui al presente Regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano:
 - Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione;
 - Alle specie selvatiche il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - Alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
 - Agli insetti molesti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 – Obblighi dei detentori degli animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli ed alimentarli secondo la specie alla quale appartiene.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, deve avere la certezza di collocare i cuccioli senza ricorrere a strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato.
7. Il comune di Monte Porzio Catone promuove ed incentiva con la collaborazione del Servizio Veterinario USL RMH, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale, della Polizia Zoofila, campagne di sensibilizzazione per l'obbligatoria apposizione del sistema identificativo (microchip) e l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 10 – Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. È vietato tenere permanentemente cani, gatti ed altri animali in terrazze, balconi, cortili, rimesse, box, cantine o contenitori per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etnologiche.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. È vietato detenere animali in piccole gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di

stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dell'animale.
10. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
11. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
13. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
15. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
17. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
18. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento.
19. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.
20. È vietato stabulare animali in gabbia con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere degli animali.
21. È vietato mettere gatti alla catena o portarli con collare e guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta di un medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data di inizio e fine del trattamento.
22. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
23. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni ambientali, fisiche e climatiche dei

luoghi ove queste specie si trovano in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

24. Se non per motivi di tutela degli animali stessi, della quiete pubblica e salvo quanto è previsto dal Regolamento di Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni; è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.
25. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale e spazi condominiali è disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente. In assenza di specifica norma condominiale è vietato impedire l'accesso degli animali all'ascensore e spazi condominiali.
26. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenerne pellicce.
27. È vietato la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
28. È vietata la detenzione e il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
29. Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare l'onisectomia. È fatto divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare è vietato il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali ed il taglio della coda ove non previsto da specifica legislazione in materia.
30. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio e l'asciugatura degli animali che non consentano al soggetto una respirazione esterna alle macchine stesse.
31. È vietato collocare tagliole, lacci e reti finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
32. È vietato infierire sul corpo di un animale morto o ucciso, in quanto anch'esso dev'essere trattato con rispetto.

Art.11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca, della caccia e delle normative sanitarie.

Art. 12 – Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono o per maltrattamento di un animale, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale o del precedente comma non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 – Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicazione tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale e chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose sono obbligati a segnalare al Sindaco o suo delegato tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività svolte nell'area interessata e con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Monte Porzio Catone secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani, sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

3. Chiunque conduca animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 del presente articolo saranno sottoposti a confisca.

Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. la norma di cui al comma precedente non si applica alle associazioni animalistiche e ambientaliste (regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato od essendo enti giuridici riconosciuti) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione ed iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente ed autorizzate dal Sindaco.

Art. 17 – Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, in occasione di fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle autorizzate previo parere del competente Ufficio comunale, sulla scorta del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL RM H.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al precedente comma, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITIES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il

mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. L'autorizzazione di circhi e di mostre di animali è permessa solo a coloro che auto dichiarano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le autodichiarazioni che risulteranno essere false comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei contravventori alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
5. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali all'Ufficio comunale competente, che potrà stabilire di volta in volta, in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare, fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Art. 18 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidò

1. In caso di smarrimento di un animale, il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro 15 giorni dall'evento, al Servizio Veterinario Azienda USL RM H ed al competente Ufficio Comunale.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL RM H. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va anche effettuata al competente Ufficio comunale che unitamente al Servizio Veterinario competente si attiverà secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso e prestare un primo soccorso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 19 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio comunale competente. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali mezzi di contenimento l'Azienda USL può richiedere l'intervento di personale specificamente autorizzato alla detenzione ed uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento

dell'animale. Tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando il competente Ufficio Comunale.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente ammalati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario, che la effettua con mezzi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 20 – Pet therapy – Ippo terapia

1. Il Comune di Monte Porzio Catone promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso il competente Ufficio comunale che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Gli animali impiegati per la pet therapy, in programmi di AAA e di TAA, devono essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico, dovranno essere immediatamente assistiti da un medico veterinario e nel caso quest'ultimo lo ritenga, può chiederne l'esclusione dai programmi di AAA e TAA.
7. I cavalli impiegati in programmi di AAA e TAA possono provenire anche da allevamenti e sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. I cavalli che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione a fini alimentari.

Art. 21 - Allevamento e cessione a qualsiasi titolo

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi, al fine di evitare situazioni di stress e di sovraffollamento. L'Ufficio comunale competente può dettare ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
5. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
6. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge nei canili privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario di un certificato veterinario di buona salute. Nelle cessioni gratuite tra privati
7. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o incrocio fra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 22 – Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni di privati cittadini, previo eventuale consenso, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani e agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio o un veterinario provato art. 1 e 5 D.P.R. n. 320/54

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 Luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste, le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente e sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il

cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra l'uomo e animale. A tal fine possono:

- Possono gestire in convenzione strutture o aree e locali per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - Collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente, dovranno, per l'espletamento di qualsiasi iniziativa sul territorio comunale essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, nello specifico dal competente Ufficio. Con lo stesso saranno pianificate le iniziative di intervento.
 3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali con particolare attenzione al contenimento del randagismo.

TITOLO IV - CANI

Art. 25 – Anagrafe del cane

1. Presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio è tenuto il Registro dell'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo, residente nel Comune di Monte Porzio Catone od ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni deve – nei modi previsti dalla vigente normativa - iscrivere l'animale identificandolo tramite l'apposizione di microchip. L'iscrizione deve essere effettuata entro 3 mesi dalla nascita o comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso Servizio deve esser denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento. I proprietari sono comunque tenuti sempre entro 15 giorni dall'evento a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico nel caso diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, ed eventuale cambio di proprietà.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma precedente, al proprietario, possessore o detentore verrà rilasciato il documento di iscrizione all'anagrafe canina, che dovrà a sua volta esibirlo ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
3. E' fatto obbligo a chiunque accompagni il cane al di fuori della propria abitazione di portare con sé il documento di iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 26 – Detenzione, attività motoria e rapporti sociali.

1. Ai sensi e per gli effetti del precedente articolo, chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe canina e ad identificarlo tramite microchip.

2. E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip. E' consentito all'Ufficio comunale competente, sentito il parere del servizio veterinario competente per territorio, di procedere all'adozione temporanea, senza la registrazione o l'identificazione, per il tramite di associazioni animaliste o a singoli privati di provata esperienza, di animali di affezione che siano vittime di incidenti o traumi di vario tipo e/o maltrattamenti (tali da essere considerate emergenza veterinaria) e sotto il costante controllo sanitario da parte di un medico veterinario.
3. Il Comune, tramite il competente ufficio, provvede alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina; riceve periodicamente dal servizio veterinario competente per territorio o dalla struttura convenzionata i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti sul proprio territorio; ai servizi veterinari compete il monitoraggio del livello di attuazione dell'anagrafe canina e la segnalazione al Comune di eventuali disfunzioni o carenze.
4. Chi detiene , a qualsiasi titolo, un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo articolo 27.
5. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio, anche se stimolato e attratto da altri animali, persone, cose o momentanei eventi. E' quindi fatto divieto ai bambini di condurre al guinzaglio cani di media e grossa taglia.
6. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
7. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
8. I cani possono essere tenuti a catena per un periodo che non superi le otto ore nell'arco delle 24. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3 se fissata su di un cavo di libero scorrimento lungo almeno 5 metri posizionato ad almeno 50 cm da terra e munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
9. Fatto salvo le varie ipotesi di reato, i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno essere tenuti in modo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 27 – Dimensione dei recinti

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 metri quadrati per ogni cane, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni; per i box o recinti con più cani si applicano multipli di 6 mq per ogni cane.

Art. 28 – Collare, guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola.
3. Per i cani condotti nelle zone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, nello specifico non provochi situazioni di dolore e non si sfili autonomamente.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola nei seguenti casi:
 - a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita sul luogo pubblico;
 - b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 29 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati da proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante dell'Ufficio competente, segnalati mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini, quando a tale fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse e fornite di apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

Art. 30 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio o museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti
3. E' fatto obbligo agli accompagnatori di tenere pulita l'area pubblica e quindi di raccogliere le deiezioni dei propri cani.

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)

1. I cani di piccola e media taglia, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di Monte Porzio Catone.
2. Chiunque conduca gli animali negli esercizi pubblici, dovrà farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sia esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. E' quindi fatto divieto ai cani di grande taglia l'accesso negli esercizi pubblici.
3. I gatti hanno libero accesso negli esercizi pubblici del territorio comunale solo se tenuti negli appositi trasportini.
4. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico.

Art. 32 – Cane di quartiere

1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/97 che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 maggio 2001 n.5, il Comune di Monte Porzio Catone riconosce e promuove la figura del cane di quartiere educato.
2. Le associazioni animaliste o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cane di quartiere educato, propongono al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, in accordo con il competente Ufficio Comunale, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento quali alimenti e ricovero.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente da Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario

libero professionista convenzionato con l'Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.

4. Il cane di quartiere deve essere iscritto all'anagrafe canina, munito di microchip a nome del Comune di Monte Porzio Catone e portare una medaglietta ben visibile con indicati chiaramente i dati relativi al Comune di Monte Porzio Catone, recapito telefonico di chi abitualmente si prende cura dell'animale ed assicurato per responsabilità civile e penale a nome del Comune.

Art. 33 – Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi.

1. Il Comune unitamente al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente garantisce il servizio permanente di cattura di cani randagi sul territorio comunale, nel rispetto delle norme relative alla sanità e al benessere degli animali.
2. Tali operazioni si svolgeranno nel rispetto dell'animale evitando inutili maltrattamenti e laddove necessario, utilizzando apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili si potrà fare ricorso all'uso di anestetici a mezzo di cerbottana o fucile previo accordo con il Servizio Veterinario.
3. Le femmine in allattamento non devono essere separate dalla prole in nessun caso.
4. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario comunale e sottoposti, da parte dei Servizi Veterinari a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio o microchip identificativo; qualora sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
5. Qualora il cane non risultasse iscritto, il Servizio Veterinario provvederà d'ufficio all'iscrizione anagrafe canina e applicherà il codice identificativo prima della restituzione; in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina e codificato come proprietà del Comune.
6. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il cane rimarrà nella struttura sanitaria fino ad un massimo di 60 giorni; trascorso tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione, il soggetto sarà affidato, in base alla normativa vigente, alla struttura del canile rifugio.
7. Il competente Ufficio comunale, in collaborazione con le associazioni animaliste operanti sul territorio, o dallo stesso delegate, autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti. L'affido sarà formalmente comunicato al Servizio Veterinario della Azienda USL.
8. E' possibile l'affido temporaneo di cani ricoverati presso il canile sanitario anche prima dello scadere dei 60 giorni e trascorso tale periodo, l'affido diverrà definitivo e l'affidatario diverrà proprietario a tutti gli effetti
9. L'atto di affido è subordinato a nulla osta sanitario del Servizio Veterinario.
10. L'affido, l'adozione o il trasferimento dei cani accalappiati sul territorio comunale è comunque subordinata alla sterilizzazione degli stessi
11. Il Comune, in collaborazione con le associazioni animaliste, promuove iniziative volte a sensibilizzare ed informare i cittadini sui criteri di prevenzione del randagismo

Art. 34 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti nelle zone pascolo per cani predisposte dal Comune, negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i conduttori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento delle strade, dei marciapiedi e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.
2. Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri ottanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché vicino a qualsiasi ingresso pedonale o carrabile pubblico o privato.

Art. 35 – Aggressività e tutela dall'aggressività dei cani

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. Chiunque possiede o detiene cane con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
3. Il competente Ufficio comunale potrà promuovere iniziative volte al miglioramento del rapporto uomo-cane, con specifici corsi rivolti soprattutto ai cani potenzialmente pericolosi e ai loro proprietari e/o detentori.

Art 36 – Canili ed associazioni di volontariato

1. Presso il canile comunale o, in assenza di questo, presso il canile convenzionato o i canili convenzionati con il Comune, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare – se presente sul territorio – almeno un'associazione animalista riconosciuta di volontariato delegata a tale scopo dal Sindaco o suo delegato.
2. I volontari di ogni associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposta, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento e socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con i Comuni,

potendo anche accedere alla visione delle schede sanitarie degli animali ed alla visione dei registri di carico, trasferimento provvisorio e scarico degli animali.

3. Il canile comunale o, in assenza di questo, il canile convenzionato o i canili convenzionati con il Comune dovranno assicurare un'apertura quotidiana ai volontari in ogni giorno della settimana e un'apertura in almeno due giorni alla settimana, di cui uno sarà obbligatoriamente il sabato, ai cittadini che vorranno visitare la struttura, anche ai fini di un'adozione.
4. Gli affidi temporanei e le adozioni possono essere effettuate esclusivamente presso le strutture citate nei precedenti commi del presente articolo o con garante un'associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tali operazioni il Sindaco o suo delegato adotterà una modulistica ufficiale

TITOLO V - GATTI

Art 37 – Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un'animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato "gattaro" o "gattara".

Art. 38 – Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune.

Art. 39 – Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda USL competente per territorio, provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno delle colonie di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione.

Art. 40 – Cure delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e le associazioni di volontariato animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso del gattaro/a a zone di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale.

Art. 41 – Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio in collaborazione con il competente Ufficio comunale, le associazioni animaliste e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con le Associazioni animaliste o con i singoli privati che curano le colonie feline, che collaborano con l'Amministrazione, unitamente al competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate esigenze di interesse pubblico.

Art. 42 – Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi per l'alimentazione dei gatti, anche alle mense delle amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali, come specificato nel precedente art. 23
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI – EQUIDI

Art. 43 – Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere

- vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini devono essere in possesso di documento identificativo di cui alla decisione della Commissione 93/623/CE del 20/10/1993 e decisione della Commissione 2000/68/CE del 22/12/1999; nel documento deve essere presente l'opzione riguardante la destinazione finale dell'equino, ossia macellazione o termodistruzione in conformità all'allegato capitolo 9 della decisione della Commissione 2000/68/CE.
 3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atti a ripararli, devono avere sempre a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in maniera soddisfacente
 4. E' fatto divieto assoluto di tenere equini sempre legati in posta. I box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri e, comunque devono avere la possibilità di idoneo tempo di sgambamento giornaliero.
 5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
 6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissetati quando non lavorano.
 7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) La pista delle corse sia ricoperta di materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) Il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali;
 - d) Durante le manifestazioni è obbligatoria la presenza di un medico veterinario con riconosciuta esperienza nella cura degli equini.

TITOLO VII - AVIFAUNA

Art. 44 – Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni.

- È fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che abitualmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate.
 - È fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato il competente Ufficio comunale.
3. Le azioni di contenimento del numero di volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dal competente Ufficio comunale.
 4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Art. 45 – Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie le caratteristiche delle gabbie e/o voliere devono essere tali che gli uccelli abbiano libero movimento e libero spiegamento delle ali. L'ampiezza delle stesse non potrà essere comunque inferiore a 20 il volume dell'animale. È possibile inoltre per le specie abituate a tale contenimento (psitaci e falconidi), l'utilizzo del trespolo per un breve periodo della giornata.
2. È obbligatoria inoltre per le gabbie e voliere posizionate all'aperto una tettoia che copra almeno una metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purchè non superino le 4 ore, o per contenimento dettato da esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - Lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - Strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in caso di cessione ad altri
 - Mantenere i volatili legati al trespolo per un periodo superiore a 3 ore;
 - Detenere chiroterti di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
 - Distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - Danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione al competente Ufficio comunale

- Effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- Esporre volatili selvatici, tranne che per manifestazioni a scopo didattico tenute da organi ufficiali. Il presente comma non si applica agli autorizzati centri di recupero animali selvatici.

TITOLO VIII – PESCI, ANFIBI , CHELOIDI

Art. 46 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati e tenuti in base alle loro caratteristiche di specie.

Art. 47 – Dimensione e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà avere una capienza inferiore a 20 litri di acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari di forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art 48 – Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla vigente normativa in materia di maltrattamento degli animali, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - Lasciare l'ittiofauna in acquari o vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - Conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (c.d. frutti di mare) al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - Procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;

- Mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- Tenere permanentemente legate le chele dei crostacei.

TITOLO IX - FAUNA MINORE

Art. 49 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979 (recepita con Legge 06/08/1981, n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992 (recepita con D.P.R: 08/09/1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/1992, nella L.R. 5 aprile 1988, n. 18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali e relative sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o occasionalmente presenti sul suolo comune – oggetto di tutela sono:
 - Tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - Tutte le specie autoctone appartenenti alla classe di Rettili;
 - Tutte i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla Legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - Tutti i crostacei di specie autoctone;
 - Tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati di acqua dolce e di terra. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2 è obbligato a denunciare il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al competente Ufficio comunale.

TITOLO X - ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 50 - Detenzione

1. L'allevamento per autoconsumo può insistere unicamente in terreno agricolo, nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno del nucleo familiare presente e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo disposizione.
2. La detenzione di suini per autoconsumo non può superare il numero di due capi.
3. Per quanto riguarda la macellazione, si dovranno applicare metodologie il meno cruenti possibile, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.
4. Ai sensi del D.Lgs 336/99 l'allevamento, quindi la detenzione di animali per autoconsumo dovrà essere registrato presso l'anagrafe del Servizio Veterinario della competente Azienda USL, il quale, previa compilazione di apposito modulo di richiesta, attribuirà il codice aziendale.
5. Nelle zone diverse da quelle agricole possono essere prese in considerazione alcune possibilità di detenzione ad uso amatoriale di animale anche da cortile, da voliera purchè venga stabilita una valutazione collegiale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e del competente Ufficio comunale per un eventuale parere che potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti originali.

TITOLO XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 51 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 89 del 12 dicembre 1990, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni; per le specie presenti nella convenzione di Washington il relativo certificato Cites.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune con domanda inoltrata al competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza ai sensi della Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del Competente Servizio Veterinario, sentito il parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale vigente.
12. Nella fase istruttoria spetta al Servizio Veterinario accertare:
 - a) La conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali da detenere, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) Che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati agli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima convenzione.
14. La detenzione degli animali esotici presuppone una continua sorveglianza da parte dei proprietari affinché non si verifichino episodi di mancata custodia con relativa fuga degli animali che oltre a nuocere al bene degli stessi (cambiamento di ambiente improvviso in un clima non favorevole) possa determinare una situazione in cui debba intervenire personale specializzato per la cattura degli stessi. In questo caso è evidente che le spese relative alla cattura dell'animale, alla temporanea detenzione nonché gli atti conseguenti alla mancata custodia siano a carico dei possessori.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Sanzioni

1. Chi a seguito di controllo verrà trovato sprovvisto di qualsiasi mezzo atto alla raccolta delle deiezioni canine (paletta ecologica, bustina ecc. ...) è soggetto al pagamento di una somma da euro 40,00 (quaranta) fino ad un massimo di euro 60,00 (sessanta) per i recidivi.
2. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 350,00 (trecentocinquanta), a titolo di sanzione amministrativa

pecuniaria e con la possibilità di addivenire all'estinzione della violazione mediante pagamento in misura ridotta di euro 100,00 (cento).

3. Chiunque commette una violazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 44, 45, 51 del presente regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 (cento) ad euro 500,00 (cinquecento), con possibilità di addivenire all'estinzione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta di euro 200,00 (duecento).
4. Dopo due sanzioni il Sindaco dispone di conseguenza la confisca dell'animale che verrà assegnato ad apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e che ne sarà depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata. Il benessere dell'animale stesso.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi precedenti confluiranno in un apposito capitolo del bilancio comunale dedicato alle iniziative di promozione delle adozioni, alla sterilizzazione dei cani vaganti e a tutte le iniziative intese a diffondere una coscienza zoofila.
6. Al fine di una corretta ed informata informazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, il competente Ufficio Comunale o un suo delegato, anche in collaborazione con la Polizia Locale e con le associazioni animaliste provvedono alla redazione ed alla diffusione capillare e periodica di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 53 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento la Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, le Guardie Ecologiche volontarie, i volontari appositamente segnalati al competente Ufficio comunale dalle Associazioni riconosciute di volontariato animalista.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato vigilano, ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 54 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.